

# IL NUOVO ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

MILANO - FORUM DI PREVENZIONE INCENDI- 2011

Carlo RAFANELLI



Ministero dell'Interno  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica**



# Il contesto

## Mutato quadro normativo

Si attua il decreto tagliaoneri amministrativi di cui alla legge 6 agosto 2008, n.133: obiettivo comunitario di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25% entro il 2012

Esigenza di pervenire all'applicazione della normativa in materia di semplificazione delle procedure amministrative : modifiche all'art. 19 della Legge 241/90, introdotte d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Inserimento della disciplina generale della Segnalazione certificata di inizio attività, dettata dall'articolo 19 della legge 241/1990, come novellato dall'articolo 49, comma 4 quater della legge n. 122/10.



Tale disposizione di carattere generale ricomprende, nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione incendi.

Tutta la disciplina vigente in materia - per tutti i destinatari della stessa (imprese, grandi e piccole, privati) - andava, pertanto, raccordata con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività, in modo da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, quale funzione di preminente interesse pubblico.



*Ciò al fine di assicurare che la prevenzione incendi, pur nel mutato quadro normativo, fosse garantita secondo criteri applicativi uniformi, a tutela degli obiettivi di sicurezza della vita umana, dell'incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell'ambiente, in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione a rischio di incendio: obiettivi, questi, che costituiscono la missione fondamentale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.*



## ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE - UN PO' DI STORIA-

DPR 547 DEL 27/4/1955 -l'Italia, in piena ricostruzione industriale, si dotò del primo strumento normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e iniziò a parlare di lavorazioni pericolose sotto il profilo antincendio.

In base all'articolo 36 di questo storico regolamento, qualche anno dopo, precisamente il 26 maggio del 1959, con il DPR 689 furono stabilite (tabelle A e B) le aziende e le lavorazioni soggette ai fini della prevenzione degli incendi al controllo dei Comandi Provinciali dei vigili del fuoco sia in fase di progettazione che di messa in esercizio dell'attività.

In virtù del citato disposto normativo fu emanato il decreto del ministero dell'interno n .1973 del 27 settembre 1965, modificato poi con il decreto 16 febbraio 1982, che è giunto fino ai nostri giorni con lievi ulteriori aggiustamenti.

Il decreto del 1982 fissava un elenco di 97 attività che spaziavano dal settore industriale a quello artigianale, commerciale e civile da assoggettare ad un procedimento tecnico amministrativo disciplinato dal DPR 29 luglio 1982, n. 577. In seguito tale procedimento è stato disciplinato con un regolamento di semplificazione adottato con il DPR 12 gennaio 1998, n. 37, ai sensi dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.



Successivamente la materia è stata, in parte, rilegificata, con l'articolo 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 recante "riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229". Il comma 1 dell'art. 16, che definiva il CPI, rimetteva ad un successivo dpr l'individuazione dei locali, attività depositi, impianti, industrie pericolose che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza.



## NASCE QUINDI LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI

Ripristinare il ruolo centrale del CNVVF nel campo della sicurezza contro gli incendi.

Garantire il sistema dei servizi a pagamento

Rendere compatibili e attuali le modalità di espletamento della PI con il mutato quadro legislativo



QUINDI L'IMPULSO DEL GOVERNO ERA INDIRIZZATO A  
SEMPLIFICARE

ADOTTARE IL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA'

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSIFICATI IN RELAZIONE A

DIMENSIONI  
DELL'IMPRESA

SETTORE DI  
COMPETENZA

EFFETTIVA ESIGENZA  
DI TUTELA DEGLI  
INTERESSI PUBBLICI



**DOVEVAMO IN SINTESI REDIGERE**

**UN NUOVO**

**“DPR 37/98”:** “regolamento di disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e alla verifica delle condizioni di sicurezza antincendio” in attuazione del Dl.vo 8 marzo 2006 n. 139.

**INDIVIDUANDO UN NUOVO**

**elenco di attività soggette al controllo (con abrogazione anche delle vecchie tabelle A e B di cui al DPR 26 maggio 1959 n. 689) ed una rivisitazione critica e moderna dell'elenco allegato al D.M. 16/2/82 con conseguente abrogazione.**





**L'ELENCO E' RIPORTATO  
NELL'ALLEGATO I  
AL DPR n.151  
Del 1 agosto 2011**

**Gazzetta Ufficiale serie generale n. 221 del  
22/9/2011**

**Entrato in vigore il 7 ottobre 2011**



Il comma 3 dell'art. 2 del DPR 151/11 distingue le attività in tre categorie, A, B e C, in relazione della complessità sotto il profilo del rischio incendio ,alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità, sulla base dei criteri di proporzionalità.

Definisce inoltre le modalità di aggiornamento dell'elenco delle attività (DPR su proposta Min.Int. con parere CCTS)

**Cat. A ) Attività semplici: applicazione dei principi della SCIA e visite a campione successive**

**Cat. B) Attività mediamente complesse: Esame del progetto entro 60 giorni; Comunicazione di inizio attività, con SCIA , e visite a campione (con potere di sospensione e possibilità di prescrizioni)**

**Cat. C) Attività complesse:Esame del progetto entro 60 giorni; Comunicazione di inizio attività, con SCIA, e visite a tappeto**



L'elenco delle attività allegato al DPR 151/2011 è scaturito da una revisione critica delle casistiche definite dal DPR 689/59 e dal D.M. 16/2/82 che ha determinato in alcuni casi degli accorpamenti ed in altri delle cancellazioni.

Sono inoltre state inserite nuove attività per tenere conto del connesso rischio di incendio e della conseguente necessità di controllo in relazione agli obiettivi di sicurezza e tutela della incolumità pubblica e privata sanciti dalle vigenti leggi.

Il nuovo elenco, dunque, prevede un numero inferiore di attività soggette rispetto al precedente: 80 a fronte di 97.

E' stato ritenuto ancora funzionale ed aderente alle odierne necessità tecniche e operative, anche ai fini di una più agevole consultazione, mantenere la suddivisione delle attività nelle macrocategorie : industriali, artigianali, commerciali e civili.



GLI ACCORPAMENTI

LE UNIFICAZIONI



Gli accorpamenti sono stati effettuati per consentire di individuare in modo univoco ed oggettivo le attività che presentano una medesima tipologia di rischio, quali ad esempio le lavorazioni con gas infiammabili, gli stabilimenti ove si producono ed impiegano liquidi infiammabili, ovvero prodotti in gomma o materie plastiche.

**IN PARTICOLARE GLI ACCORPAMENTI HANNO RIGUARDATO**

**nell'attività 1**

**Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm<sup>3</sup>/h.**

**Tutti in categoria C**

sono state unificate le vecchie attività 1, 9, 10, 11 ed è stato modificato il termine "gas combustibile" con "gas infiammabile" per rendere coerente l'indicazione della sostanza con le usuali frasi di rischio;



## L'attività 10

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 mc.

Fino a 50 m<sup>3</sup> in cat. B oltre in cat. C

accorpa le ex attività 12 e 13 che si riferivano rispettivamente ai liquidi infiammabili e combustibili elevando la soglia di assoggettabilità da 0,5 a 1 m<sup>3</sup> in considerazione dell'evoluzione tecnologica e di sicurezza dei depositi;



## nell'attività 12

Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 mc.

p.i. >65 °C da 1 a 9 mc in cat. A ;  
liq.inf./comb./lubr/olii diat. da 1 a 50 mc in cat. B  
; >50 mc in cat. C

sono stati conglobati i depositi di liquidi infiammabili, combustibili e lubrificanti (ex 15, 16, 17) a qualsiasi titolo detenuti nello stesso sito di stoccaggio, fissando un'unica soglia di assoggettabilità ad 1 mc;



## l'attività 13

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi.

### a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi

Contenitori distrib.rimov.e no con p.i. > 65 °C fino a 9 mc in cat. A ; solo liq.comb. in cat. B ; altri in cat. C

### b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)

Tutti in cat. C

include le varie tipologie di distributori di carburanti per autotrazione di tipo liquido e gassoso (ex 7 e 18) e viene stabilito che i distributori rimovibili sono soggetti ai controlli indipendentemente dall'ambito di utilizzazione;





## l'attività 24

Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg.

Tutti in cat. C

accorpa le ex 32 e 33 che si riferivano rispettivamente alla lavorazione e al deposito dello zolfo. Anche in questo caso è stata fissata una soglia unica di assoggettabilità;



## **l'attività 35**

**Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5000 kg.**

**Dep.fino a kg 20.000 in cat. B - altri in cat. C**

congloba gli stabilimenti per la produzione di carte fotografiche e calcografiche (ex 44) con quelle per la produzione delle pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile (ex 45). La soglia di assoggettabilità viene abbassata a 5.000 kg per omogeneità con l'attività 34;



## l'attività 43

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg

Depositi sino a kg 50.000 in cat. B ; oltre in cat. C -  
Stabilimenti ed impianti tutti in Cat. C

accorpa stabilimenti, laboratori e depositi che trattano la gomma (ex 54, 55, 56) in quanto risultano pressoché omogenei ai fini del rischio. Analoga considerazione vale per l'attività 44 (ex 57 e 58) dove vengono trattate le materie plastiche e per la 47 (ex 61 e 62) in cui il prodotto trattato è costituito dai cavi e conduttori elettrici isolati;



## l'attività 51

**Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;**

**Fino a 25 in cat. B ; oltre in cat. C**

**attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.**

**Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti in Cat. B ; oltre in cat. C**

vengono unificate le attività (ex 66 e 67) di siderurgia e di lavorazione a caldo dei metalli, ivi compresi i processi di fusione, con esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria che non superano la soglia dei 25 addetti;



## nell'attività 52

**Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti**

**Fino a 25 addetti in cat. B ; oltre in Cat. C**

sono state accorpate tutte le industrie meccaniche per la costruzione di mezzi di trasporto stradale, aereo, marittimo e ferroviario (ex 68, 69, 70, 71) fissando la soglia di assoggettabilità a 5 addetti. Le attività di manutenzione per la stessa tipologia di mezzi vengono invece inseriti nella attività 53 dove la soglia degli addetti è stata sostituita con il limite di superficie distinto per tipologia di mezzi.



GLI INSERIMENTI

LE INTEGRAZIONI

LE NUOVE ATTIVITA'



Nell' elenco annesso al DPR 151/2011 figurano alcune attività che non erano presenti nel decreto del 1982. Si tratta di attività riconducibili essenzialmente all'esercizio di alcune infrastrutture considerabili ad elevato rischio ed altre attività che sono il risultato di una integrazione di quelle preesistenti.

## NEL DETTAGLIO

### la voce 3

**Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili**

rispetto alla precedente, comprende ora anche gli impianti di riempimento di gas che nell'elenco del 1982 non trovavano una specifica collocazione, pur essendo ordinariamente trattati come depositi;



## nell'attività 5

**Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 mc**

sono stati inseriti i recipienti mobili di gas comburenti che nella ex 5 non figuravano;





## L'attività 18

Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi .

rispetto alla ex 25, è stata integrata con gli esercizi commerciali che detengono prodotti pirotecnici declassificati;



## **nell'attività 34**

**Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5000 kg.**

sono stati inseriti, in modo esplicito rispetto alla ex 43, gli archivi di materiale cartaceo e le biblioteche che precedentemente venivano trattati in analogia come depositi di carta;

## **nell'attività 41**

**Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive**

sono stati inseriti i teatri e gli studi per le riprese cinematografiche e televisive in sostituzione dei teatri di posa che figuravano nella ex 51;



nella attività 42,

**Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 mq .**

rispetto alla ex 53, vengono inseriti anche i depositi per caratterizzare in modo più compiuto i rischi dell'attività e viene eliminata la parola "teatrali" per comprendere i laboratori per la produzione di scenografie e carri allegorici, stabilendo una soglia minima di 200 mq;

**l'attività 48**

**Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mc.**

la ex voce 63 - centrali termoelettriche - si è arricchita delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mc;



## **l'attività 49**

**Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 KW.**

la ex voce 64 - gruppi per la produzione di energia elettrica - è stata integrata con gli impianti di cogenerazione;

## **l'attività 55**

**Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq.**

è una nuova voce il cui inserimento è dettato dall'esigenza di assoggettare ai controlli le attività di demolizione di veicoli che risultano particolarmente esposte al rischio di incendio e che spesso comportano difficoltose operazioni di spegnimento e sono alcune volte causa di infortuni per i soccorritori;



## **l'attività 59**

**Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n.1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)**

**deriva dalla ex 77 (aut.di ditte in possesso di autor.) , tiene conto della presenza nelle autorimesse di automezzi adibiti al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive;**



## **l'attività 65**

**Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico .**

rispetto alla ex 83, specifica che i locali soggetti sono sia quelli a carattere pubblico che privato, esplicita che in questa categoria rientrano impianti e centri sportivi e oltre al parametro dell'affollamento, introduce anche quello della superficie per rendere più oggettivo il requisito di assoggettabilità;



## nell'attività 66

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;

Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

è la ex 84, sono state esplicitate le attività turistico alberghiere che sono soggette ai controlli e sono stati inseriti in questa categoria anche i campeggi che superano la soglia delle 400 persone presenti;



## **l'attività 67**

**Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi,  
accademie con oltre 100 persone presenti;  
Asili nido con oltre 30 persone presenti**

**la ex voce 85 è stata integrata con gli asili nido con oltre 30  
persone presenti;**





## l'attività 68

**Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;**  
**Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq.**

ex 86, presenta una nuova veste per tenere conto del campo di applicazione del DPR 14/1/1997; inoltre in questa voce è stata esplicitata l'assoggettabilità delle case di riposo per anziani e sono state inserite le strutture sanitarie che erogano prestazioni assistenziali specialistiche in regime ambulatoriale con superficie superiore a 500 mq;



## **l'attività 70**

**Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m<sup>2</sup> con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg**

ex voce 88 è stata integrata legando il parametro della assoggettabilità non soltanto alla superficie lorda del deposito che rimane fissata a 1000 mq, ma anche ai quantitativi di merci e materiali combustibili;

## **l'attività 71**

**Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti**

ex voce 89, il livello di assoggettabilità degli uffici scende a 300 persone, considerando non i soli addetti ma le effettive presenze;



## l'attività 72

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.

ex 90, limita l'assoggettabilità degli edifici sottoposti a tutela, unicamente a quelli aperti al pubblico destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre e tutte le attività elencate nell'allegato I al DPR 151/2011;



## l'attività 73

**Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.**

l'attività 73, di nuova istituzione, introduce fra le attività soggette i complessi polifunzionali sia del settore terziario che industriale, gestiti da più soggetti, ma che necessitano del coordinamento delle misure di prevenzione, protezione e gestione antincendio;



## l'attività 75

**Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq .**

ex 92, lega il limite di assoggettabilità alla superficie che risulta un parametro più oggettivo rispetto al numero di veicoli per tenere conto anche della diversità dei mezzi parcheggiati (motocicli, automobili, autobus, ecc.). La voce è stata integrata con i depositi di mezzi rotabili;



## l'attività 77

### Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

ex 94, si riferisce a tutte le attività ad uso civile e non più ai soli edifici di civile abitazione fissando il limite di assoggettabilità a 24 m di altezza antincendio;

le attività 78, 79 e 80, di nuova istituzione, si riferiscono rispettivamente alle aerostazioni - stazioni ferroviarie e marittime con sup.cop. aperta al pubblico > 5000 mq - metropolitane ; interporti sup. > 20.000 mq ; gallerie stradali L > m 500 e ferroviarie L > m 2000.



SOLAMENTE L'ESPERIENZA ACCUMULATA NEL CORSO DEGLI ANNI DAI VIGILI DEL FUOCO, SIA NEL SETTORE DEL SOCCORSO TECNICO CHE IN QUELLO DELLA PREVENZIONE INCENDI, POTEVA COSENTIRE DI CONIUGARE LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CON I PRINCIPI IRRINUNCIABILI DELLA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E INCOLUMITA' PUBBLICA E DELLA TUTELA DEI BENI E DELL'AMBIENTE .

SIAMO FIDUCIOSI DI ESSERE RIUSCITI NELL'INTENTO



**GRAZIE PER LA CORTESE  
ATTENZIONE**

**Carlo Rafaneli**



**Ministero dell'Interno  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica**

